

## Spesometro semestrale in scadenza il prossimo 6 aprile 2018

Gentile cliente,

ricordiamo che per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la **comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017**, originariamente fissata al 28 febbraio 2018, **è stata spostata al 6 aprile**, ossia al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento. Alla stessa data è fissata la scadenza per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute.

### Premessa

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 5 febbraio 2018 vengono recepite in forma definitiva le semplificazioni introdotte dal DL n. 148/2017:

- per le fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente è possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti;
- diventa facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti;
- i contribuenti possono trasmettere i dati sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale.

Le nuove regole possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017. I contribuenti che intendono continuare a utilizzare il software di mercato usato per predisporre la comunicazione del primo semestre 2017 possono continuare a trasmettere i dati secondo le precedenti regole.

### Soggetti interessati

Sono **obbligati** alla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72.

**Osserva**

- i **medici e gli altri soggetti** di cui all'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 (farmacie pubbliche e private, ASL, ecc.) **non sono tenuti a trasmettere i dati che sono già oggetto di trasmissione** al "Sistema Tessera Sanitaria" (TS).
- i **curatori fallimentari e i commissari liquidatori sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati delle fatture del soggetto fallito** limitatamente alle fatture da loro emesse e a quelle ricevute e registrate dalla data della dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta.
- le **associazioni sportive dilettantistiche e gli enti assimilati**, che aderiscono al regime forfetario previsto dalla L. 398/1991, sono tenuti alla **comunicazione dei dati relativi alle sole fatture emesse**, non essendo vincolati alla registrazione delle fatture passive, per le attività (sia istituzionali che commerciali) rientranti nel regime agevolato.

**Soggetti esonerati**

Sono **esonerati** dalla comunicazione dei dati delle fatture:

- i **soggetti che**, ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, **hanno optato per il regime facoltativo di trasmissione dei dati delle fatture** all'Agenzia delle Entrate o che, in presenza dei presupposti, hanno optato sia per la trasmissione dei dati delle fatture che per la trasmissione dei dati dei corrispettivi;
- i **soggetti che rientrano nel regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile** ex art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011 (abrogato ma ancora applicabile dai soggetti che vi avevano aderito prima del 31.12.2015) o **che rientrano nel regime forfetario per gli autonomi** di cui all'art. 1 co. 54 - 89 della L. 190/2014 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n. 1).
- i **produttori agricoli che soddisfano entrambe le seguenti condizioni**:
  - nell'anno solare precedente hanno realizzato un **volume d'affari inferiore a 7.000 euro**, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al DPR 633/72 e, pertanto, sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili a norma dell'art. 34 co. 6 del DPR 633/72;
  - **svolgano la propria attività in terreni ubicati in zone montane** di cui all'art. 9 del DPR 601/73 in misura maggiore al 50% (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 28.7.2017 n. 105).

**Osserva**

I produttori agricoli in regime ex art. 34 co. 6 del DPR 633/72 non ricompresi nella deroga di cui sopra **sono invece tenuti a comunicare le autofatture emesse dai propri cessionari**, delle quali hanno ricevuto copia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 7.2.2017 n.



### Termini di trasmissione

**Per il tempestivo adempimento ed invio telematico da parte dello Studio, i Clienti che gestiscono la contabilità in proprio sono pregati di comunicare i dati entro venerdì 23 marzo 2018 all'indirizzo mail [spesometro@maininiconsulting.it](mailto:spesometro@maininiconsulting.it)**

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

MAININI CONSULTING S.R.L.  
Ufficio Amministrazione e Contabilità

*L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.*

